

P.G. Monateri  
Relazione



SISDiC

Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile

4° Convegno Nazionale

*Diritto comunitario e sistemi nazionali:  
pluralità delle fonti  
e unitarietà degli ordinamenti*

*16-17-18 aprile 2009  
Grand Hotel Quisisana - Capri*

## Integrazione e armonizzazione: le scelte di tecnica normativa della Commissione UE

Il concetto di fonte e la forma ibrida del diritto europeo.

Una fonte del diritto in senso proprio è l'atto tipico di un potere che si definisce tramite l'uso di quella forma.

Affinchè un termine abbia senso occorre inserirlo in un ordinamento concreto e in tal modo viene qui dato il via ad una riflessione sulla forma propria del potere in Europa, in quanto indagine di teoria generale delle fonti del diritto, che, in quanto tale, deve, allora, partire dalla specificità concreta degli atti della Commissione, ii quali ci offrono una tipologia di atti normativi diversi dalla legge e che *spezza* la dicotomia moderna tra legge e misure, tra Gesetz e Massnahmen. Il tutto in un contesto in cui non si può più essere semplicemente entusiasti per l'Europa e che, anzi, segnala come tale epoca del mero entusiasmo debba ormai considerarsi conclusa.

Come sappiamo sono fonti del diritto europeo i trattati, la così detta legislazione secondaria, regolamenti, direttive e decisioni, i principi generali riconosciuti dalla Corte Europea di Giustizia e gli accordi internazionali. La teoria del diritto europeo individua inoltre come fonti dei principi generali : *i metodi di interpretazione*, gli art.. 164, 173, e 215(2) dei trattati, nonché i principi derivabili dai trattati internazionali in cui sono parti gli stati membri, e gli stessi principi dei diritti nazionali. In questa ricostruzione comune si noti che un principio enunciato nel trattato può essere considerato come mero esempio di un principio più generale, così l'art. 6 che proibisce la discriminazione in base alla nazionalità, diviene la base normativa per affermare la vigenza di un principio che proibisce ogni tipo di discriminazione, anche se questo non era evidentemente l'intento originario. Sempre in questo quadro assumono una particolare rilevanza i diritti fondamentali inviolabili che si estendono dal diritto di proprietà (Nold c. Commissione, 1974), al diritto di libertà di religione (Prais c. Consiglio, 1976), al diritto di privacy (National Panasonic c. Commissione) ai diritti che derivano dal principio della non retroattività della legge penale.

Non sarà sfuggito al lettore che il diritto europeo vuole considerare come "fonte" in senso tecnico anche il *metodo di interpretazione* della fonte in ciò operando quella che vuole evidentemente essere una mossa realista, se una soluzione è ricavata con un certo metodo ciò vuol dire che quel metodo è la fonte di quella soluzione,<sup>1</sup> ma anche una evidente *rottura* con la modernità giuridica ed il suo dislocamento in ambiti distinti della fonte (potere legislativo) e dell'interpretazione (potere giurisdizionale) non sfuggendo come la teoria generale del diritto sottenda *sempre* soluzioni istituzionali concrete<sup>2</sup>.

All'interno di questo quadro si situano gli atti *normativi*, locuzione che suona però come atti *legislativi* in francese e in inglese. Tali atti possono essere vincolanti : regolamenti, direttive o decisioni, oppure *non* vincolanti come le raccomandazioni e le opinioni.

Ambiguo è dunque il Diritto europeo. Proprio nel senso di individuare i metodi di interpretazione come fonte dei principi generali, e del prevedere una categoria di atti legislativi *non* vincolanti. La sua ambiguità consiste quindi proprio nella sua specificità, e questa risiede nel suo abbandono delle forme moderne del legittimo.

---

<sup>1</sup> Ciò che peraltro noi avevamo indicato, con grande scandalo di alcuni, quale possibilità ricostruttiva nella voce *Fonti del diritto* in Digesto Italiano, 4.a ed., Torino, Utet, 1992.

<sup>2</sup> Il chè era appunto il succo del nostro *Pensare il diritto civile*, Torino, Giappichelli, 1.a ed., 1997.

La riflessione del teorico dovrebbe, allora, già qui arrestarsi e cominciare una interrogazione che invece mi pare non sia stata ancora neppure avviata, laddove l'atteggiamento normalmente critico del giurista viene soppiantato da una adesione entusiasta di fronte a tali nuove e mirabili creazioni dello spirito giuridico europeo. Dovrebbe, invece, a mio parere cominciare a dominare lo sconcerto. A voler rimanere scientificamente freddi si dovrebbe comunque segnalare la profonda alterazione ontologica che subiscono i concetti di metodo, fonte, norma e legge, e cominciare a chiedersi se effettivamente tutto ciò non valga forse come chiusura della modernità.

Ciò deve avvenire, in particolare, di fronte alla affermazione della Corte Europea contenuta in NTN Toyo Bearing Co. Ltd. c. Consiglio (1977) secondo cui è pure possibile che alcuni atti normativi non solo siano o vincolanti, o non vincolanti, ma possano essere *ibridi* partecipando al tempo stesso della natura degli uni e di quella degli altri.

Questa fuga verso l'ibrido è quella che, ovviamente, segnala più di tutte il superamento della forma giuridica certa come connotato della legittimità politica in quanto portato diretto della modernità nel campo del diritto.

Siccome si tratta qui, allora, di un mutamento epocale, converrà procedere per gradi nella sua apprensione.

#### Gli atti concreti della Commissione nella sua alterna storia

Se una teoria giuridica equivale a una riflessione su una determinata storia politica appare evidente come ci si debba soffermare sulla cangiante natura che la Commissione ha assunto nella sua storia. La Commissione è infatti partita come legis-lator nel senso più classico del termine. Cioè quale titolare del diritto di iniziativa legislativa per diventare invece titolare delle misure concrete di attualizzazione della legge.

E' infatti chiaro come gli artt. 169-170 diano alla Commissione una posizione unica riguardo all'*enforcement* e come a ragion veduta si parli di essa come del potere *esecutivo* dell'Unione, anche se questo è sicuramente un termine *misleading* laddove il suo operato oscilla invero tra il prototipo del governo federale e il segretariato del Consiglio dei ministri.

La Commissione ha praticamente retto il processo di integrazione europea nella stagione 1958-1965, fino al raggiungimento del così detto compromesso del Lussemburgo, in cui si manteneva il veto degli Stati sulle materie da loro giudicate di interesse vitale. Negli anni '70 è stata la Commissione a condurre il processo di formazione e operatività del Consiglio, così come a partire dall'86 fino al '93 fu la Commissione a condurre al Trattato sull'Unione, nel quale i suoi poteri originari di diluirono e si trasfusero in quelli attuali che si incentrano sull'implementazione delle decisioni del Consiglio, con ampie prerogative di "legislazione delegata", e di redazione di raccomandazioni e opinioni che debbono essere inquadrare come indicazioni dello scopo utile all'interpretazione politicamente orientata delle norme europee. Tali opinioni e raccomandazioni costituiscono quindi al momento il fulcro reale di ciò di cui ci si deve occupare, ed è proprio dal fatto che il diritto si sia spostato dall'atto tipico normativo della legge vincolante a quello dell'opinione e della raccomandazione da cui nasce l'evocazione del *Soft Law* come categoria pregnante in grado di catturare l'essenza del nuovo diritto.

Cerchiamo però, allora, come uno smarrito Teseo, di ritrovare un qualche filo da poter seguire.

Tra gli atti vincolanti, in senso giuridico, abbiamo i regolamenti, che lo sono per tutti, le direttive che lo sono per gli stati membri quanto ai risultati che devono venire raggiunti con scelte nazionali in merito agli strumenti giuridici da utilizzare, alle decisioni che sono vincolanti solo per coloro cui sono rivolte, una sorta di reviviscenza della *lex privata*.

Tra gli atti non vincolanti abbiamo le raccomandazioni e le opinioni che avrebbero mera "persuasive authority" ma in cui rientrano gli action plans, in primis Lisbona, la cui forza politica è massima e condizione gli Stati ben al di là della mera autorità persuasiva!

Qui si ha palesemente l'uso di una metafora che scambia la debolezza giuridica per la forza politica estrema di tali atti, fungendo quindi da Icona nel senso di Warburg per cui il particolare in luce (la debolezza giuridica) nasconde il particolare in ombra (la forza politica) che viene in tal modo occultato dalla sua stessa rappresentazione.

Ciò peraltro segnala, quanto vedremo meglio in seguito, e cioè la tendenza del diritto europeo a divaricare la sostanza politica dalle forme giuridiche del legittimo, in un modo diametralmente opposto a quello che fu lo sforzo illuminista della modernità, qui intesa come il venire esplicitamente in luce dell'atto proprio della Sovranità.

Una tale tendenza è palesemente confermata da *Grimaldi c. Fonds des Maladies Professionnelles* (1988) laddove la Corte di Giustizia ha ritenuto che le corti nazionali siano vincolate alle *raccomandazioni* nell'interpretare *le norme nazionali* adottate per implementare il diritto di fonte europea.

In questo modo, infatti, le raccomandazioni valgono come indicazioni di scopo per l'interpretazione politicamente orientata, in pratica valgono come circolari interpretative anche per la chiarificazione del senso della norma nazionale, in modo tale che il giudice *non* sia più soggetto soltanto alla legge, cioè all'atto normativo vincolante che egli stesso è chiamato a interpretare.

Qui si attua, e non c'è chi non veda, uno stretto legame tra atto normativo, ammantato di soft law, e interpretazione in un modo tale che attraverso una torsione metaforica del discorso la raccomandazione può essere classificata come non vincolante in quanto atto normativo, essendo però vincolante come atto di indicazione interpretativa per il senso che deve essere attribuito dal giudice ad un atto normativo la cui fonte storica sia rintracciabile nel diritto europeo.

### Decisione e forma *formante*

A questo punto occorre fermarsi un attimo a riflettere sul problema stesso della tipologia delle fonti per notare come finora non si sia giunti ad una compiuta elaborazione teorica che sappia indicare con precisione i termini stessi del discorso delle fonti europee.

Il problema di una loro tipologia si dibatte, infatti, tra una mera classifica empirica e la conclusione spesso tracciata da numerosi studiosi della natura speciale e ad hoc di tali atti, una conclusione che comunque, e ovviamente, non risolve alcun problema.

In questo senso noi sappiamo molto bene come la nostra cultura abbia ereditato una imbarazzante anfibia del termine legge. Giacché questo termine designa da un lato l'atto formale che si individua in quanto proviene da un determinato organo, ma tale termine vuole caratterizzarsi anche in quanto diverso dal mero comando. La legge, in quanto legge, non è un semplice comando, e vuole possedere per sé i requisiti della esattezza, della ragionevolezza e della giustizia. Ed è in questo senso che un governo della legge vuole essere diverso da un governo dei comandi, o un governo degli uomini.

Da ciò deriva l'importanza della distinzione tra legge e misure, che vuole rappresentare una differenza ontologica e caratterizzare una determinata impostazione politica riguardo al diritto. Distinzione che è ben netta nel progetto di Costituzione dei Girondini del 1793 e che vuole caratterizzare quel particolare stato di diritto che è sorto con la Rivoluzione in quanto stato liberale di diritto. Non è infatti un caso che tale distinzione manchi invece nella tradizione politica che discende dal Leviatano e che identifica invece la legge con il comando, e non appunto con il "saggio consiglio" che invece ricompare, per così dire, nella caratterizzazione post-moderna del soft law, e in particolare delle *raccomandazioni*.

Se dunque lo stato liberale di diritto si fonda su una distinzione tra la legge (come norma generale vincolante di durata indefinita) e le misure (come atto di governo che può essere contingente e particolare) non è un caso che nell'elaborazione filosofica stessa della modernità, quale è rappresentata da Kant, venga definito come dispotico quel regime in cui si verifica la commistione di atti di governo e atti di legislazione.

In questo senso appare chiaro come l'Europa col proprio diritto rappresenti un venir meno delle forme della legittimità della modernità europea, in quanto erano forme proprie alla sua stessa concreta evoluzione storico-politica.

Qui allora si ripropone il problema della decisione come forma del diritto, nel senso di forma *formante*, cioè che riunisce elementi che potrebbero essere anche separati, in base alla loro contingenza politica, in una rappresentazione giuridica che non si esaurisce nella singola presa di posizione, ma che intende dar vita ad un ordinamento in senso concreto del mondo. Si tratta qui evidentemente per me di dare un nuovo senso alla teoria dei formanti, proprio in quanto essa possa passare da elemento di una teoria descrittiva dei sistemi giuridici, ad un elemento di comprensione e costruzione da utilizzarsi concretamente per la loro rappresentazione.

Problema che si pone in modo netto e acuto proprio con riguardo all'edificazione del diritto europeo

L'ordine giuridico europeo : gli atti apocrifi di sovranità

In Van Gend en Loos la Corte di Giustizia ha chiarito che la Comunità crea un nuovo ordine giuridico di diritto internazionale a beneficio del quale gli Stati hanno limitato la loro sovranità, il quale comprende non solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini, e che tale ordine impone obbligazioni e conferisce diritti.

Sappiamo che il trattato *non* possiede una clausola di supremazia ma in quello che Rabello ha giustamente definito come un "masterpiece of judicial activism" la Corte è riuscita ad affermare, in Costa c. Enel (1964) che le previsioni del diritto europeo hanno un rango superiore a quello della legislazione nazionale, e che gli Stati membri *non possono* usare i loro poteri di governo per scopi che siano incompatibili con quelli del trattato. Laddove siamo molto vicini ad un *dislocamento del politico* che lo sottopone al giudiziario europeo, con le conseguenze che vedremo.

In questo senso, comunque, si comprende *Francia, Italia e Regno Unito c. Commissione* (1980) laddove si stabilisce che la commissione ha il diritto di legiferare (legislate) quando risulti chiaro da una interpretazione teleologica (purposive interpretation) delle disposizioni del Trattato che lo stesso ha inteso dare un tale diritto alla Commissione.

Qui è assolutamente chiaro allora che la sfera di competenza della Commissione non dipende solo da un testo come contratto fra Stati, ma dipende dall'interpretazione della Corte, ovvero come la competenza sulla competenza non sia di altri se non della Corte stessa.

Ciò viene descritto con la tranquillizzante (narcotizzante) formula del "modello di integrazione giurisprudenziale" ma significa in concreto la spoliticizzazione a favore del governo dei giudici, in quanto la competenza del legislativo è determinata dal potere giudiziario, in base ad una inversione normativa completa con le forme della legittimità moderna, così come erano state stabilite a partire da Jean Bodin, laddove appunto si stabiliva che l'istanza che deve essere competente per il caso per cui non è prevista alcuna competenza doveva essere l'istanza legislativa.

Peraltro nella misura in cui la competenza sulla competenza è la manifestazione del potere illimitato, nel senso di quel potere che determina le competenze degli altri poteri, è chiaro come in tali decisioni della Corte si sfoci in atti apocrifi di sovranità, in quanto atti sovrani *non* compiuti in base alle forme di manifestazione della sovranità.

E' particolarmente interessante notare come ciò, proprio in un caso di nazionalizzazione come era Costa c. Enel, si ponga sulla linea della neutralizzazione del politico<sup>3</sup>, proprio laddove la neutralizzazione della Corte si auto-proclama come politicamente orientata.

Cioè l'elemento politico viene incastonato nella decisione giudiziaria la quale si presenta come impolitica, e quindi mediante un *dispositivo di occultamento*.

Da ciò deriva la natura propria di tali decisioni in quanto atti politici apocrifi, ovvero atti politici compiuti al riparo della giurisdizione. Atti politici privi di responsabilità politica in virtù di un *dispositivo di oblio* che cattura il politico dislocandolo nel giudiziario mentre lo neutralizza espropriandolo, la cui *icona* quale meccanismo di svelamento/occultamento risiede nella teoria dell'interpretazione europeisticamente orientata.

E' in questo senso che si spiegano molto bene *confederation Nationale des Producteurs de Fruits c. Council* (1962) e *Toyo Bearing Co Ltd c. Council* (1977) laddove appunto si afferma che la classificazione di un atto legislativo dipende dalla sua *sostanza*, non dalla sua *forma*, per cui una direttiva potrebbe venire classificata come una decisione, e che taluni atti possono anche essere *ibridi*, cioè avere più nature giuridiche: questi casi esprimono il potere del giudice europeo di qualificare l'atto normativa, e quindi il fatto che l'efficacia dell'atto normativo è rimessa all'interpretazione del giudice, *al di fuori* delle forme della legittimità. Il vero capolavoro, in quest'ottica, è rappresentato da *Les Verts c. Parlamento* (1986, causa 294/83) per cui l'elenco degli atti normativi aventi efficacia giuridica nell'Unione *non è esaustivo*: cioè l'elenco del 189 non è completo "other types of act may be legally binding". Questa incompletezza dell'elenco degli atti vincolanti contenuta nei trattati significa appunto che la voce della sovranità, qui intesa come la decisione di quali atti siano leggi, parla apocrifamente attraverso le sentenze della Corte, dando vita a quello che però è allora per definizione<sup>4</sup> un sistema di *jus incertum* !

Inoltre questo *jus* deve venire interpretato, come sappiamo, sulla base di una impostazione funzionale che si regge su una prospettiva comparatistica critica (Gifoni II, 1994) la quale significa *non* limitarsi a individuare i minimi comuni denominatori dei vari ordinamenti ma deve individuare la soluzione più progredita, cioè quella che meglio si adatta alla *struttura*

---

<sup>3</sup> Sto qui ragionando alla tedesca sulla base non di due, ma di tre generi, onde *il politico* è inteso come Das Politische (neutro) che si identifica con la decisione pura come dato elementare, da distinguersi nettamente dal politico (politisch, maschile) come aggettivo dello stato moderno in quanto "stato politico" di un popolo, che si verifica appunto quando nella sua storia Das Politische (neutro) diviene appannaggio proprio di quella organizzazione strutturata che chiamiamo Stato. In questo senso gli scrittori come Bodin erano chiamati politici (politiciens) in quanto si aspettavano ormai la salvezza non dalla Chiesa, ma dallo Stato. Ben diversa ancora è la *politica* (femminile) in quanto quell'attività, in gran parte invece di mediazione, che viene svolta da quei soggetti che possono affermarsi come politici in quanto, in virtù della loro Mobilmachtung, forza fattuale di mobilitazione, divengono parti del patto di convivenza.

In questo senso nel testo non intendo affatto affermare che *la politica* (= circuito dei soggetti politici, partiti, sindacati o altro) debba riappropriarsi del processo europeo (cosa magari pur vera e saggia, ma che qui *non* mi interessa) ma che il politico (neutro) fuoriesce dalle forme della legittimità moderna, per occultarsi nell'atto giudiziario in quanto questo *si presenta ancora* sotto le mentite spoglie dell'atto *non* politico, volto a neutralizzare l'operato degli Stati, il ché, invece, è un atto di sovranità, che in *questo* senso diviene apocrifo.

<sup>4</sup> Per definizione nel senso delle categorie romane onde lo jus certum era quello che si riacciava all'esistenza di un testo, mentre incertum è quello jus che è tale indipendentemente dall'esistenza di un testo cui si ricollega.

dell'Unione, anche se tale soluzione è diversa da quella di alcuni Stati, ed *anzi* anche se è diversa dalla soluzione della maggior parte degli Stati<sup>5</sup>.

Si badi allora che la comparazione critica non ha nulla a che fare con il Common Core o la ricerca delle radici comuni o altro, ma serve a svincolare la Corte sia dal diritto degli Stati sia, si noti, dal *testo* dei trattati, giacché il risultato ermeneutico *non* deve essere confrontato con un testo, ma con una ricostruzione di ciò che è più adatto alla *struttura* di governo dell'Unione. Ciò è tanto vero che in virtù di Commissione c. Germania<sup>6</sup> tale criterio prevale *anche* sull'interpretazione letterale.

Se l'interpretazione si dice politica quando deriva dalla concreta organizzazione della struttura del potere, si può allora vedere come tale concreta struttura sia qui elevata a criterio stesso del processo di interpretazione, onde si ha a che fare con una interpretazione politica che eleva se stessa a proprio criterio di giustizia.

Il ché, appunto, nelle nostre categorie non significa altro che siamo di fronte ad un sistema di *jus incertum* fondato e proseguito mediante atti apocriefi di sovranità.

Conclusione: il politico e le forme della legittimità

La Corte di Giustizia è competente sulla competenza; il catalogo degli atti normativi non è definito, i testi vanno interpretati sulla base dello spirito dei trattati; ecco il trionfo dello *jus incertum* in un sistema di atti apocriefi di sovranità.

Qui si tratta palesemente di un diverso sistema di organizzazione rispetto al diritto della modernità, che si traduce in una serie di dispositivi tecnici che depassano le forme che quest'ultima aveva creato.

Ciò che voglio far notare *non* è tanto una contrapposizione di vecchio e di nuovo, onde passare semplicemente da *laudator temporis acti*, ma l'affermarsi di forme politiche incerte rispetto a forme politiche certe.

Ovvero, nei termini di Kant, il ritorno delle forme arbitrarie ammantate delle suggestioni del post-moderno.

In ultima analisi ciò di cui si tratta è la fuoriuscita del politico dalle forme della legittimità a favore di un dispositivo governamentale che ne prescinde, pur equivalente ad una capitolazione *in senso tecnico* delle democrazie nazionali, in quanto detta le condizioni di validità delle legislazioni nazionali.

Sia chiaro che io non ritrovo qui tanto un difetto di legittimazione democratica delle istituzioni europee che mi pare un modo debole di porre male la questione, quanto un vero e proprio problema di contenuto: nel senso che il dispositivo governamentale che abbiamo descritto spezza il circuito della democrazia moderna.

Infatti tale circuito è costituito dal voto e dalla manovra economica. Si vota per una determinata manovra economica in luogo di un'altra. Ma se il contenuto della manovra economica di governo è in gran parte determinato dalle disposizioni europee, allora il voto nazionale diviene privo di scopo, ovvero privo di uno scopo *politico*, rimanendo in campo le mere rivalità private che si scontrano per ottenere per sé i vantaggi residui della legislazione. In questo senso siamo qui di fronte ad un divenir sottile della democrazia che è un'altra faccia della neutralizzazione del politico operata dalle istituzioni europee.

Appendice: L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona

---

<sup>5</sup> Tesaura in **Gifoni II (1994)** Corte giust. CE 3 febbraio 1994, causa C-308/87, *Gifoni II*, in *Racc.* 1994, p. I-345, p. I-ss.

<sup>6</sup> Corte giust. CE, 11 luglio 1985, causa 107/84, in *Racc.* 1985, p. 2667.

La relazione è stata svolta prima che oggi, 1 dicembre 2009, entrasse in vigore il Trattato di Lisbona. Con l'entrata in vigore di tale trattato il Consiglio diviene formalmente una Istituzione dell'Unione (Article 13(1) TEU; Article 15 TEU).

Allo stesso modo La Carta dei Diritti Fondamentali, che era stata dichiarata "politicamente vincolante" nel dicembre 2000 a Nizza, riceve ora compiutamente una *forza* giuridica vincolante. Per tacere di altro, che qui ora meno di interessa, ciò rappresenta naturalmente un ripristinarsi delle forme che recepisce in parte il tipo di critiche che venivano mosse nel testo di cui sopra.

Di fronte a tutto ciò io credo che si debba ora aprire una nuova stagione di riflessione il cui punto principale di indirizzo debba risiedere in una riconsiderazione della natura della Corte di Giustizia proprio in quanto essa è *indubbiamente stata* il motore apocrifo di tali sviluppi. Ora che esiste un quadro "costituzionale" effettivo è indubbio che debba venire ripensato in radice, e in base alle novità del Trattato di Lisbona, anche il metodo proprio di una interpretazione "costituzionalmente orientata" che dovrà nel futuro essere operata dalla Corte.

In particolare ciò pone il problema seguente.

In senso concreto noi abbiamo conosciuto almento tre Europee dal dopoguerra ad oggi. Una prima Europa era cristiano-sociale e si fondava eminentemente come struttura di neutralizzazione della zona del carbone e dell'acciaio per rendere non solo impossibile una futura guerra europea, ma anche la preparazione stessa di una simile guerra. In senso storico-nomico a questa Europa ne è succeduta un'altra: l'Europa social democratica di Delors che era fondata sulla solidarietà e i trasferimenti di ricchezza, nonchè il sostegno attivo a determinate realtà nazionali (agricoltura e altro) *contro* i rischi connessi all'esistenza stessa di un mercato comune.

Infine è giunta sulla scena una Europa liberista la quale ha cercato anche con grande successo di espropriare i mezzi della sovranità agli Stati *a favore* della libertà incondizionata dei poteri privati. E la sua massima creazione nel nostro ambito è stata quella della libertà contrattuale transfrontaliera come intangibile da parte delle legislazioni nazionali, ponendo, nel rango delle fonti, la legge al di sotto dell'autonomia privata.

La polemica *concreta* della mia relazione era appunto indirizzata verso *questa* Europa.

Il venire in forza del Trattato di Lisbona, con l'efficacia giuridica attribuita alla Carta dei Diritti di Nizza, apre invero una nuova e diversa prospettiva: quella, cioè, di poter costruire un ordinamento costituzionale ultra-statuale in grado, però, di difendere e ricostruire una "sfera pubblica" di contenimento delle rivalità private ed una loro ri-neutralizzazione.

P.G.Monateri